

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n° 19 del 5 Luglio 2012

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

**COMUNE
DI
VILLA POMA
PROVINCIA DI MANTOVA**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

3	Pag.	Art. 1: Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico
3	Pag.	Art. 2: Verifica annuale (attestazione)
4	Pag.	Art. 3: Carta d'esercizio
5	Pag.	Art. 4: Consultazione delle parti sociali

TITOLO II

MERCATI

5	Pag.	Art. 5: Tipologia
6	Pag.	Art. 6: Giorni ed orari di svolgimento
6	Pag.	Art. 7: Localizzazione, dimensionamento ed articolazione merceologica
7	Pag.	Art. 8: Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita
7	Pag.	Art. 9: Regolazione della circolazione veicolare e pedonale
7	Pag.	Art. 10: Autorizzazioni posteggi dati in concessione
7	Pag.	Art. 11: Criteri per l'assegnazione posteggi dati in concessione del mercato
8	Pag.	Art. 12: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
9	Pag.	Art. 13: Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
9	Pag.	Art. 14: Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione e spostamento del mercato
10	Pag.	Art. 15: Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita
11	Pag.	Art. 16: Decadenza e revoca dalle concessioni di posteggio
11	Pag.	Art. 17: Scambio di posteggio
12	Pag.	Art. 18: Subingresso
12	Pag.	Art. 19: Norme igienico sanitarie
13	Pag.	Art. 20: Sanzioni
13	Pag.	Art. 21: Modalità di esercizio della vigilanza
13	Pag.	Art. 22: Posteggi riservati ai produttori agricoli
13	Pag.	Art. 23: Posteggi isolati

TITOLO III
 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 24: Definizione	Pag.	14
Art. 25: Limitazioni	Pag.	14
Art. 26: Orari	Pag.	14

TITOLO IV
 FIERE

Art. 27: Determinazione delle aree	Pag.	15
Art. 28: Domanda di concessione del posteggio	Pag.	15
Art. 29: Criteri di assegnazione dei posteggi	Pag.	15
Art. 30: Assegnazione provvisoria dei posteggi	Pag.	16
Art. 31: Norma generale per fiere o sagre	Pag.	16
Art. 32: Norma generale di rinvio	Pag.	16
Art. 33: Rinvio alle disposizioni di legge	Pag.	17
Art. 34: Abrogazione	Pag.	17

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche specificatamente i mercati, il commercio in forma itinerante, i posteggi isolati, le fiere e sagre, in attuazione di quanto previsto da:

- L.R. 6 del 02/02/2010 s.m.i;

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 : RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO

PUBBLICO

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, o società di capitali, regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 L.R. 06/2010 s.m.i.

2. L'attività può essere svolta su qualsiasi area purchè in forma itinerante o su posteggi.
3. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.
4. La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile.
5. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

ART. 2 : VERIFICA ANNUALE (ATTESTAZIONE)

1. L'attestazione è un documento annuale che attesta la regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale: iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, possesso della partita IVA, iscrizione all'INPS e all'INAIL (se dovuta), presentazione del modello unico con redditi d'impresa. L'attestazione è una sola, indipendentemente dal numero di autorizzazioni possedute, e deve essere compilata solo da uno dei Comuni, dove l'ambulante svolge la sua attività o dalle Associazioni di categoria e deve essere presentata entro il **31 OTTOBRE di ogni anno**, sulla base della seguente documentazione:

1. Il mercato si svolge nella giornata di Domenica osservando l'orario di vendita dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

ART. 6 : GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

2. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita, con l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita.
3. Il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato ordinario, in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.
4. Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.
5. Il mercato in edizione straordinaria sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 60% degli operatori.
6. Non possono essere autorizzati più di 6 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

ART. 7 : LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE

MERCEOLOGICA

L'area complessiva occupata dai posteggi del mercato è di mq. 2809 situato in Piazza Granatieri di Sardegna, così come definita dalla planimetria allegata (All. n. 1), costantemente aggiornata e visionabile presso l'ufficio commercio, è strutturata in nr. 25 posteggi e sono previste due zone una per il settore alimentare con n. 6 posteggi adiacenti all'allaccio alla rete elettrica, una per il settore non alimentare con n. 16 posteggi, n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli e n. 1 posteggio riservato agli espositori.

I 16 posteggi non alimentari risultano così suddivisi:

Abbigliamento / Abbigliamento per bambini / calzature / accessori n. 8
Casalinghi / articoli per la casa / fiori e piante / giardinaggio e ferramenta / Prodotti per l'igiene e la pulizia n. 5

Biancheria intima / biancheria per la casa n. 3

Il numero dei posteggi e la suddivisione come precedentemente definita potrà essere modificata con delibera di Giunta, sentite preventivamente le Associazioni di categoria.

ART. 8: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI

VENDITA

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 9 : REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

ART. 10: AUTORIZZAZIONI POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nel mercato è rilasciata dal responsabile dell'ufficio preposto, è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività.

2. Ai fini del rilascio di detta autorizzazione il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

4. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. n. 6/2010 s.m.i.;
- c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici.

ART. 11: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE DEL

MERCATO

1. Il comune provvederà ad indire e pubblicare, sentite preventivamente le Associazioni di categoria, un bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.

1. Il responsabile di mercato provvede ad aggiornare la situazione delle presenze temporanee nei mercati, mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate d'effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.
2. Successivamente, al 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate d'effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.
3. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, a partire dall'inizio dell'orario di vendita, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, alla data del 31/12 dell'anno precedente, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria d'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato.

LIBERI O NON ASSEGNATI

ART. 12 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE

2. Nella formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dati in concessione del mercato il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 della L.R. n. 6/2010 s.m.i
 - c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
3. A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
4. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al precedente comma. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

esistente;

➤ alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato

1. Qualora si proceda:

RISTRUTTURAZIONE E SPOSTAMENTO DEL MERCATO

ART. 14 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI

gestione e controllo del mercato.

➤ ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di

relativa graduatoria di anzianità;

➤ le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della

➤ le assenze dei titolari di posteggio;

del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

2. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà alla redazione

assegnazione provvisoria.

1. Trascorso l'orario d'inizio vendite, il responsabile di mercato procede alla verifica dei

posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva

DEGLI OPERATORI

ART. 13 : MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE

individui in sostituzione di quelli temporaneamente indisponibili.

7. In tal caso, agli operatori della spunta saranno assegnati i posteggi appositamente

del posteggio assegnato.

indisponibilità temporanee dovute a motivi di pubblico interesse, non possano disporre

prioritariamente ai titolari di posteggio del mercato, che, per sopravvenute

6. Qualora richiesto, i posteggi temporaneamente liberi, possono essere assegnati

operatori che vantino il maggior numero di presenze effettive.

5. I posteggi assegnati ai produttori agricoli temporaneamente liberi sono assegnati agli

d) anzianità di iscrizione nel registro imprese della CCIAA.

della L.R. 06/2010 s.m.i;

c) per il settore alimentare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 4

b) maggior numero di presenze effettive;

a) medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero;

dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:

4. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto

- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, del settore alimentare e non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita.

ART. 15 : MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
- devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione, carta d'esercizio e attestazione) in originale;
 - devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
 - devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
 - devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
 - devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
 - non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
 - non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
 - non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
 - possono, con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 40%, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;

- possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.
- In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.
- In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

ART. 16 : DECADENZA E REVOCA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.

2. La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. Il comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse.

5. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso.

6. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 17 : SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 18 : SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 s.m.i. e che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda art. 25 della L.R. 06/2010 s.m.i.

2. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.
3. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturla.
4. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale di cui sopra.
6. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.
7. In caso di sub-ingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio come contrassegnata all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 19 : NORME IGIENICO SANITARIE

1. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 20 : SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni previste dalla L.R. 06/2010 s.m.i. articolo 27 e articolo 33, salvo che le leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile del settore vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario.
3. La recidiva avviene qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi e disposta la decadenza del posteggio.

ART. 21: MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.
2. La gestione, il controllo del mercato settimanale e la vigilanza è affidato all'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 22 : POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, sono riservati, come sopra indicato, n° 2 posteggi, che possono essere dati in concessione per il periodo stagionale relativo alle produzioni.
2. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale).
3. I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.

ART. 23: POSTEGGI ISOLATI

1. Sono destinati a posteggi isolati su aree pubbliche del territorio comunale le seguenti aree come da planimetria allegata (All. n. 3):

Via Arvati n. 2 piazzole di mq. 32

Via Roma Nord Località Ghisione n. 2 piazzole di mq. 32

TITOLO III
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 24 : DEFINIZIONE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 06/2010 s.m.i articolo 24, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale, tale autorizzazione è convalidata dal Comune che l'ha rilasciata.
2. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove, questo, si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.
3. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di un'autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 25: LIMITAZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.
2. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
3. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque non devono superare l'ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico- sanitarie.
4. E' fatto altresì divieto, di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 26 : ORARI

1. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

TITOLO IV FIERE

ART. 27: DETERMINAZIONE DELLE AREE

1. La fiera del Comune di Villa Poma, denominata FIERA DI SAN MICHELE, si svolge indicativamente per una settimana comprensiva dell'ultima domenica di settembre nell'area sita in Via Arvati, Piazza Mazzali, Piazzale Granatieri di Sardegna.
2. I posteggi assegnabili sono n. 40 di cui n. 25 per il mercato e n. 15 per altre finalità definiti come da planimetria allegata (All. n. 2), costantemente aggiornata e visionabile presso l'ufficio commercio del Comune che può variare in considerazione del numero degli spettacoli viaggianti presenti e dal loro posizionamento.

ART. 28 : DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
2. La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.
3. Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.
4. Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART. 29 : CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze effettive;
 - b) maggior numero di presenze;
 - c) anzianità desunta dal registro imprese;
 - d) ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

3. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

ART. 30 : ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'orario d'inizio delle vendite, è immediatamente effettuata dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

ART. 31 : NORMA GENERALE PER FIERE O SAGRE

1. In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste

ART. 32 : NORMA GENERALE DI RINVIO

Per i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rinvia all'art 14 della L.R. n. 3/2012 che così recita:

"1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

2. Fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1:

a) le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;

b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 70,

comma 5, del d.lgs. 59/2010.

(c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti;

(d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente."

ART. 33 : RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n. 06/2010 s.m. l.

ART. 34 : ABROGAZIONE

1. Con l'approvazione del presente regolamento, s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

